

Al Sindaco del Comune di Barrafranca, avvocato Giuseppe Lo Monaco

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale, avv. Kevin Cumia

Ai singoli Consiglieri Comunali (per il tramite del presidente del Consiglio comunale)

Oggetto: Riscontro alla vostra nota prot. 2026/5160 del 31.03.2026 – Riscontro proposta di adesione alla definizione agevolata dei tributi locali di cui all'art. 1, commi 102-110 della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) – Gruppo “Ricostruire Barrafranca”

Egregio sig. Sindaco,

con riferimento alla Sua nota di riscontro alla proposta avanzata dal gruppo **Ricostruire Barrafranca**, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni di chiarimento.

Prendiamo atto della posizione espressa dall'Amministrazione comunale, e da Lei nello specifico, che evidenzia l'impossibilità, allo stato, di procedere all'adozione della definizione agevolata in ragione dei vincoli derivanti dallo stato di dissesto e dall'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Tuttavia, proprio tale ricostruzione evidenzia **un elemento centrale che merita di essere chiarito**.

Come da Lei stesso evidenziato, l'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato **2019–2023** si fonda anche sulla previsione di entrate derivanti da **sanzioni e interessi**.

Ne consegue che l'attuale impossibilità di adottare strumenti di definizione agevolata **non appare derivare da un divieto normativo assoluto e automatico connesso, in sé, allo stato di dissesto**, bensì dall'assetto concreto attribuito dall'Ente alla propria **Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato**, nella quale anche poste accessorie, quali sanzioni e interessi, sono state considerate componenti rilevanti del percorso di risanamento.

Tale circostanza pone una questione di merito che riteniamo non possa essere elusa: la costruzione dell'Ipotesi di Bilancio su componenti di entrata quali le sanzioni e gli interessi, che per la loro natura accessoria e per i **profili di dubbia e difficile esazione**, che spesso le caratterizzano, richiedono particolare prudenza nella costruzione degli equilibri di bilancio, ha finito per irrigidire il quadro finanziario e ridurre oggi gli spazi per l'adozione di strumenti di equità fiscale come la definizione agevolata.

Sul piano contabile, infatti, le entrate caratterizzate da profili di dubbia e difficile esazione vengono accertate per l'intero importo, ma richiedono contestualmente adeguati accantonamenti al **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**, proprio a presidio del rischio di mancata riscossione; mentre i ruoli formati in epoca precedente all'armonizzazione contabile continuano ad essere gestiti secondo il criterio di cassa fino al loro esaurimento. Ciò conferma la necessità di particolare **prudenza** nell'utilizzo di tali poste ai fini della costruzione degli equilibri di bilancio.

In tutti i casi, una valutazione completa e prudente richiederebbe il coinvolgimento e il parere dell'**OSL (Organismo Straordinario di Liquidazione)** e, nella eventuale predisposizione del regolamento, anche dell'**Organo di revisione**. Pareri che, per la rilevanza della materia, appaiono quantomeno opportuni ai fini di una valutazione completa e condivisa, specie ove si consideri che la questione **non risulta**, allo stato, sottoposta ad un confronto formale in sede consiliare né agli altri organi tecnici dell'ente.

Si rileva inoltre, con rispetto istituzionale, che la risposta fornita appare esprimere una posizione già definita in ordine alla non praticabilità della proposta, senza che risulti attivato un previo confronto in sede consiliare. Una questione di tale rilievo, per sua natura, attiene alle competenze del **Consiglio comunale**, quale organo deputato alla definizione degli indirizzi e all'adozione dei regolamenti, e meriterebbe pertanto di essere rimessa alla sua piena valutazione.

A ciò si aggiunge un elemento di particolare rilevanza, già oggetto di valutazione giurisdizionale.

Come risulta dalla sentenza del TAR Sicilia – Catania, che ha rigettato il ricorso del Comune avverso il decreto del Ministero dell'Interno, l'**Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019–2023 non è stata approvata** in quanto ritenuta **inidonea a garantire un reale e duraturo equilibrio finanziario**.

In particolare, è stato evidenziato come il piano:

- non dimostrasse un concreto e stabile percorso di risanamento;
- si fondasse in larga parte su **entrate straordinarie e di dubbia realizzazione**;
- presentasse un **disallineamento strutturale tra entrate e spese**;
- non garantisse il mantenimento degli **equilibri finanziari** nel tempo.

In tale contesto, appare quindi necessario interrogarsi se l'**attuale rigidità** che viene oggi opposta all'adozione della definizione agevolata discenda realmente da vincoli normativi inderogabili, oppure dalle modalità con cui è stata costruita l'Ipotesi di Bilancio.

Alla luce di tali elementi, appare evidente che, **nonostante** la scelta di inserire tra le entrate componenti accessorie quali le sanzioni e gli interessi, ciò non ha consentito di raggiungere gli equilibri richiesti, ma ha contribuito a strutturare un'impostazione contabile che oggi viene richiamata, nella Sua nota, quale limite all'adozione di misure di equità fiscale (quale la definizione agevolata dei tributi locali).

Si afferma infatti nella Sua nota che *“l'ipotesi di bilancio riequilibrato si fonda su previsioni di entrata che includono non solo la quota capitale dei tributi, ma anche le sanzioni e gli interessi maturati”* e che *“tali somme non rappresentano un'entrata meramente potenziale, bensì una componente essenziale e quantificata delle risorse necessarie a garantire la copertura delle spese e il graduale ripianamento del disavanzo”*. Si sottolinea altresì che *“rinunciare integralmente a sanzioni e interessi [...] significherebbe sottrarre al bilancio risorse già appostate e considerate indispensabili”*, determinando *“un grave squilibrio finanziario”*.

Tali affermazioni evidenziano una particolare attenzione agli equilibri di bilancio che, tuttavia, appare in contrasto con le scelte adottate nella fase iniziale del percorso di risanamento finanziario dell'ente.

È noto, infatti, che nel 2015, nell'ambito del tentativo di predisposizione del **Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale** (alternativo al dissesto), furono assunte decisioni in sede consiliare – tra cui la **riduzione dell'aliquota IMU al 4,6 per mille** e la **mancata introduzione dell'addizionale**

comunale all'IRPEF – che hanno invalidato e compromesso la possibilità di avviare già in quell'anno un percorso strutturato e sostenibile di riequilibrio finanziario.

Tale elemento rafforza la necessità di una valutazione complessiva e coerente delle scelte finanziarie adottate nel tempo, soprattutto quando esse vengono oggi richiamate quale limite all'introduzione di strumenti di equità fiscale.

Si evidenzia inoltre, anche nella Sua nota, che la stessa Ipotesi di Bilancio, o meglio il relativo **decreto di "non approvazione"** da parte del Ministero dell'Interno, risulta ancora oggetto di contenzioso (ricorso dinanzi al CGA) e non definitivamente consolidata, circostanza che rende quantomeno discutibile considerarla quale presupposto immodificabile per escludere ogni margine di valutazione.

Con riferimento, infine, al richiamato coinvolgimento **dell'Ordine dei Dottori Commercialisti**, si rileva che non risulta, allo stato, avviato alcun effettivo percorso di confronto strutturato e partecipato con i professionisti del territorio su un tema di così rilevante impatto per la collettività. Un simile confronto, per la delicatezza e la complessità della materia, appare quanto mai opportuno.

Ribadiamo pertanto che la proposta da noi avanzata non è stata concepita per derogare al principio degli **equilibri di bilancio** – la cui rilevanza, di rango costituzionale, costituisce presidio imprescindibile della sana gestione finanziaria degli enti locali ed è espressamente richiamata anche quale perimetro di azione dalla normativa introdotta con la legge di bilancio 2026 in materia di definizione agevolata – ma intende sollecitare una **valutazione politica e tecnica approfondita**, anche alla luce delle **possibili modalità applicative della norma e delle esperienze che altri enti locali stanno già esaminando**.

Riteniamo che un tema di tale rilevanza meriti un **confronto trasparente e pubblico in sede consiliare**, affinché il Consiglio comunale possa esprimersi in modo consapevole nell'interesse della comunità.

Restiamo disponibili a ogni forma di confronto istituzionale e tecnico.

Cordiali saluti.

Per il gruppo
Ricostruire Barrafranca

Alessandro Tambè

